

**AC 2845-A “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno unito dall’Unione Europea”. Approvato dalla Camera**

**Articoli di interesse del settore**

- ✓ **art. 1, commi 7-bis e 8** – Superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione e superamento del precariato per professioni sanitarie
- ✓ **art. 3, comma 8** – Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
- ✓ **art. 4, comma 1** – Proroga per l’utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose
- ✓ **art. 4, commi 2 e 3** – Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario
- ✓ **art. 4, comma 4** – Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN
- ✓ **art. 4, comma 4-bis** Procedure elettive degli ordini sanitari e delle relative federazioni
- ✓ **art. 4, comma 5** – Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici
- ✓ **art. 4, comma 6** – Proroga delle procedure concorsuali dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA
- ✓ **art. 4, comma 7** – Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca
- ✓ **art. 4, comma 7-bis** Disposizioni in materia di rinnovo dei Consigli direttivi degli ordini dei chimici e del Consiglio nazionale dei chimici
- ✓ **art. 4, comma 7-ter** Valorizzazione attività dell’ISMETT

- ✓ **art. 4, comma 8** – Riapertura dei termini dell'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni
- ✓ **art. 4, comma 8-bis** Investimenti privati nella struttura ospedaliera Mater Olbia
- ✓ **art. 4, comma 8-ter** Contributo una tantum per DPI alle strutture private accreditate
- ✓ **art. 4, comma 8-quater** Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica
- ✓ **art. 4, comma 8-quinquies** Screening neonatali
- ✓ **art. 4, comma 8-sexies** Qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
- ✓ **art. 4, comma 8-septies e octies** Interventi a favore delle aziende ospedaliero-universitarie
- ✓ **art. 6, comma 8** –Proroga prove pratiche e tirocini professionalizzanti per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale
- ✓ **art. 19** – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza Covid 19

**Dettaglio:**

✓ **art. 1, commi 7 e 8 – Superamento del precariato nella pubblica amministrazione e per professioni sanitarie**

Modificano alcuni riferimenti temporali (proroga a dicembre 2021) per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono i requisiti soggettivi (comma 7 per le Pubbliche amministrazioni e comma 8 in particolare per gli enti ed aziende del SSN) per le assunzioni e procedure concorsuali. In particolare si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato alle dipende dell'amministrazione almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto (7bis). La novella di cui al comma 8 opera il medesimo differimento con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico professionale e infermieristico presso le strutture del SSN, specificando che resta ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni alla data del 31 dicembre 2020.

✓ **art. 3, comma 8 – Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari**

Il comma 8 estende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 117, comma 4 del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio), secondo cui non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN. Inoltre, specifica che pignoramenti e prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio SSR effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto (ossia il 19 maggio 2020) non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del SSR e i tesoreri.

✓ **art. 4, comma 1 – Proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose**

Il comma 1 dispone una proroga, anche per l'anno 2021, per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose.

✓ **art. 4, commi 2 e 3 – Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario**

I commi 2 e 3 dispongono l'accantonamento, anche per il 2021, della somma annua di 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad

attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza. Viene, dunque, specificato che per il 2021 la somma accantonata è ripartita in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, nonché in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio, secondo importi definiti in sede di Conferenza Stato Regioni.

✓ **art. 4, comma 4 –Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN**

Il comma 4 rinvia al 2022 l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN.

✓ **art. 4, comma 4 bis–Procedure elettive degli ordini sanitari e delle relative federazioni**

Il comma 4-bis prevede che la durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo - e delle relative federazioni nazionali sia prorogata fino al termine dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.

✓ **art. 4, comma 5 –Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici**

Il comma 5 rinvia al 1° gennaio 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 26 del 2014, relativamente all'utilizzo degli animali a fini scientifici, con cui si vietano l'autorizzazione delle procedure per le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso e con cui si prevede che un animale già usato in una o più procedure possa essere riutilizzato in altre procedure solo se la procedura successiva è classificata come lieve o risveglio.

✓ **art. 4, comma 6 –Proroga delle procedure concorsuali dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA**

Il comma 6 proroga di un anno la possibilità per AIFA di effettuare procedure concorsuali ed assunzioni

✓ **art. 4, comma 7– Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca**

Il comma 7 prevede che, al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Irccs di diritto

pubblico e gli IZS possano continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021 per un ulteriore anno.

✓ **art. 4, comma 7-bis Disposizioni in materia di rinnovo dei Consigli direttivi degli ordini dei chimici e del Consiglio nazionale dei chimici**

Il comma 7-bis prevede che i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restino in carica fino alla fine del proprio mandato e che, conseguentemente, fino al primo rinnovo di questi ultimi resti in carica l'attuale Consiglio nazionale dei chimici.

✓ **art. 4, comma 7-ter Valorizzazione attività dell'ISMETT**

Il comma 7-ter proroga al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla Regione siciliana ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT.

✓ **art. 4, comma 8 – Riapertura dei termini dell'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni**

Il comma 8 stabilisce che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020, sia integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

✓ **art. 4, comma 8-bis Investimenti privati nella struttura ospedaliera Mater Olbia**

Il comma 8-bis proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni previste per la Regione Sardegna, finalizzate ad autorizzare in deroga ai limiti previsti dalla normativa sulla spending review l'acquisto programmato di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere presso il centro di ricerca medica applicata Mater Olbia.

✓ **art. 4, comma 8-ter Contributo una tantum per DPI alle strutture private accreditate**

Il comma 8-ter permette alle regioni e alle province autonome di riconoscere alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN, convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID19, un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il riconoscimento è

erogato dalle regioni e dalle province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale.

✓ **art. 4, comma 8-quater Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica**

Il comma 8-quater incrementa per l'anno 2021 da 5 a 7 milioni di euro la dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

✓ **art. 4, comma 8-quinquies Screening neonatali**

Il comma 8-quinquies prevede che, in sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, sia completata entro il 31 maggio 2021.

✓ **art. 4, comma 8-sexies Qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione**

Il comma 8-sexies consente, fino al 31 dicembre 2021, l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendano esercitare sul territorio nazionale anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti. Per il medesimo periodo, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID19, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario è consentita a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

✓ **art. 4, comma 8-septies e octies Interventi a favore delle aziende ospedaliero-universitarie**

I commi 8-septies e 8-octies prevedono che il credito d'imposta riconosciuto ai policlinici universitari non costituiti in azienda per promuovere le attività di ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca sia attribuito, per gli anni 2020 e 2021, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa,

fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021.

- ✓ **art. 6, comma 8 – Proroga prove pratiche e tirocini professionalizzanti per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.**

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del DL 22 del 2020 (c.d. DL Scuola), che riconosce al Ministro dell'università e della ricerca la facoltà di individuare modalità in deroga di esecuzione delle prove abilitanti, delle prove pratiche e dei tirocini professionalizzanti per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Inoltre, estende l'applicazione delle disposizioni anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato.

- ✓ **art. 19 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza Covid 19**

Proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i seguenti termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'allegato 1:

1. Art. 2-bis, comma 3 del DL Cura Italia, secondo cui gli incarichi necessari a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e a garantire i livelli essenziali di assistenza nonché ad assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva possano essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
2. Art. 3, comma 4 del DL Cura Italia, sui contratti connessi al potenziamento delle reti di assistenza territoriale.
3. Art. 4, commi 1 e 2 del DL Cura Italia, sulla disciplina delle aree sanitarie temporanee.
4. Art. 5-bis, commi 1 e 3 del DL Cura Italia, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali da parte del Dipartimento della protezione civile, dei soggetti attuatori e del Commissario straordinario. Con tali misure si consente anche il ricorso a mascherine chirurgiche nonché a mascherine prive del marchio CE.
5. Art. 12, comma 2 del DL Cura Italia, sulla permanenza in servizio del personale sanitario della Polizia di Stato.

6. Art. 13, commi 1 e 1-bis del DL Cura Italia, che dispone una deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della PA.
7. Art. 15, comma 1 del DL Cura Italia, recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
8. Art. 16, commi 1 e 2 del DL Cura Italia, recante ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività. In particolare, tali disposizioni specificano che siano considerati DPI le mascherine chirurgiche reperibili in commercio ed autorizzano l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE.
9. Art. 17-bis, commi 1 e 6 del DL Cura Italia, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale.
10. Art. 73 del DL Cura Italia, recante semplificazioni in materia di organi collegiali, con cui si prevede lo svolgimento di sedute in videoconferenza.
11. Art. 87, commi 6 e 7 del DL Cura Italia, in materia di dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco.
12. Art. 73-bis del DL Cura Italia, recante misure per la profilassi del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco.
13. Art. 83 del DL Rilancio, in materia di sorveglianza sanitaria.
14. Art. 101, comma 6-ter del DL Cura Italia, recante misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
15. Art. 102, comma 6 del DL Cura Italia, con cui si prevede che, qualora il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa possa essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica possa svolgersi con domande a risposta chiusa e aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale.
16. Art. 122, comma 4 del DL Cura Italia, con cui si stabilisce che il Commissario straordinario operi fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe.
17. Art. 1, comma 4-bis del DL Scuola, che prevede la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, nell'ambito dell'adozione di misure urgenti per gli esami di Stato.
18. Art. 3, comma 1 del DL Scuola, che prevede la possibilità per il CSPI di rendere il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'Istruzione. Decorsi i sette giorni si può prescindere dal parere.

19. Art. 6 comma 4 del DL Scuola, che prevede che, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista o di avvocato, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo di stato di emergenza, le amministrazioni competenti possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire l'ammissione del candidato all'esame di Stato.

20. Art. 7, comma 1, terzo e quarto periodo del DL Scuola, che reca misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

21. Art. 4 del DL Liquidità, che prevede la proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari.

22. Art. 27-bis, comma 1, del DL Liquidità, che prevede la proroga delle disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti.

23. Art. 38, commi 1 e 6, del DL Liquidità, che prevede il riconoscimento ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato delle quote capitarie e orari ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.

24. Art. 40, commi 1, 3 e 5 del DL Liquidità, che prevedono la possibilità per l'AIFA di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19, effettuando studi in materia in collaborazione con il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

25. Art. 4, commi 1 e 3 del DL Rilancio, che prevede misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza Covid-19.

26. Art. 9 del DL Rilancio, che prevede la proroga dei pianiterapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici.

27. Art. 33 del DL Rilancio, che prevede norme sulle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari, nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi, prevedendo deroghe alla disciplina vigente in materia di consegna di copia del contratto ed espressione del consenso.

28. Art. 34 del DL Rilancio, recante disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali, prevedendo che questi possano essere stipulati anche mediante telefonia vocale.

29. Art. 90, commi 3 e 4 del DL Rilancio, in materia di comunicazioni alle autorità competenti dei nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

30. Art. 100 del DL Rilancio, che reca norme in materia di avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro.

31. Art. 232, commi 4 e 5 del DL Rilancio, in materia di edilizia scolastica, che prevede in particolare l'autorizzazione nei confronti degli enti locali, di procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

32. Art. 263, comma 1 del DL Rilancio, il quale prevede l'adeguamento dell'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali